

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.10/5686/2011

OGGETTO: COMUNE DI TROFARELLO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Trofarello, con deliberazione del C.C. n. 58 del 30/11/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) e della Variante al P.T.C. di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 approvata con Deliberazione C.R. n. 23-4501 del 12/10/2010, in data 10/01/2011 (*prat. n. 06/2011*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 58 del 30/11/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, con i relativi allegati tecnici, propone, di adeguare il P.R.G.C. vigente all'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) redatto ai sensi del DM 09/05/2001. **I vincoli desunti dall'Elaborato Tecnico (R.I.R) non sono stati tradotti in specifiche prescrizioni normative e cartografiche nel Piano vigente come definito degli artt. 5-9-10 delle Norme di Attuazione del progetto definitivo della Variante al P.T.C. di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 approvato con Deliberazione C.R. n. 23-4501 del 12/10/2010 ponendosi in contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento**

L'Atto deliberativo d'adozione della Variante in oggetto riporta i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

visto il parere del Servizio Tutela Ambientale, prot. n. 116084 del 07/02/2011;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Trofarello con deliberazione n. 58 del 30/11/2010, le seguenti osservazioni:
 - a) richiamando le motivazioni di incompatibilità al P.T.C.P. e sue Varianti, espresse con deliberazione dalla Giunta Provinciale, si osserva che lo strumento urbanistico prescelto per adeguare il Piano vigente all'Elaborato Tecnico R.I.R. (Variante Parziale), presenta i limiti procedurali definiti dall'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. che potrebbero rimanere disattesi, qualora si rendessero necessari interventi sostanziali sulle attività antropiche previste dal P.R.G.C.; inoltre, acclarato che la Variante in questione, per la peculiarità dei contenuti, potrebbe qualificarsi come Variante strutturale si invita il Comune a valutare se procedere con Conferenza di Pianificazione ai sensi della L.R. 1/2007;
 - b) fatto salvo quanto sopra osservato, la particolare collocazione territoriale dell'Azienda denominata "*Albesiano Sisa Vernici S.r.l.*" classificata tra le Attività Seveso ed oggetto dell'Elaborato tecnico R.I.R., determina delle ricadute urbanistiche non solo nel territorio comunale in oggetto ma anche nel Comune di Moncalieri; in particolare, come meglio specificato al successivo punto c), si generano delle interferenze con alcune attività presenti nel Comune contermini, rendendo necessario valutare la compatibilità tra industria a rischio ed elementi territoriali vulnerabili presenti;
 - c) in riferimento all'Elaborato Tecnico "*Rischio di Incidente Rilevante*" R.I.R., qui di seguito vengono riportati i rilievi del Servizio Tutela Ambientale della Provincia, pervenuti con nota prot. n. 116084 del 07/02/2011, volti a dare un contributo alla stesura del documento Tecnico, alla luce della Variante al P.T.C.P. di adeguamento al D.M. del 09/05/2001 approvata con Deliberazione C.R. n. 23-4501 del 12/10/2010.

Auspiciando una collaborazione *ex-ante* all'adozione degli Atti costituenti l'Elaborato Tecnico R.I.R., per la quale il Servizio Tutela Ambientale si rende sin d'ora disponibile per quanto di competenza, si evidenzia, come il Comune di Trofarello ha redatto l'Elaborato RIR senza far riferimento alla Variante provinciale, ma esclusivamente alle linee guida regionali che, pur riprendendone molti temi, non possono ricalcarla fedelmente: di conseguenza, il documento complessivo è viziato da questa impostazione omissiva di fondo (va osservato che il RIR è stato adottato (contestualmente alla Variante urbanistica) il 30/11/2010 dal Consiglio Comunale, laddove la Variante al PTCP è divenuta pienamente operativa con l'approvazione regionale del 12/10/2010).

Si ritiene quindi che il documento debba complessivamente far riferimento alla Variante provinciale e adeguarvisi. Pur consapevoli, infatti, della necessità che la Provincia ponga in essere azioni utili a rendere i Comuni più consapevoli e informati dei contenuti e dell'applicazione della Variante al PTCP, occorre però garantire la rispondenza dei piani regolatori alla norma sovraordinata, anche per non vanificarne la portata innovativa.

Altro aspetto metodologico generale che si riscontra è **l'assenza, nella documentazione fornita, di qualsiasi trasposizione delle risultanze del RIR nelle opportune prescrizioni normative e cartografiche di PRG**, come si dettaglia nel seguito.

Di seguito si riportano le osservazioni specifiche di cui si ritiene il Comune debba tenere conto, modificando opportunamente l'Elaborato RIR affinché esso sia reso compatibile con la Variante al PTCP.

Fonti:

Il documento **deve far espresso riferimento tanto alla Variante al PTCP**, cui – insieme alla norma statale che è il d.m. 09/05/2001 – costituisce adeguamento, **quanto al Piano di Emergenza Esterno (PEE)** emanato dalla Prefettura di Torino: a tale proposito si segnala l'opportunità dell'aggiornamento di pag. 42 riportando che il Piano è vigente ed è stato emanato con decreto n. 46519 del 10/10/2010.

Posizione e classificazione dello stabilimento ALBESIANO SISA Vernici ai fini della Variante al PTCP.

Lo stabilimento ALBESIANO, unico stabilimento di cui alle lettere a) e b) ex Art. 2 della Variante al PTCP che sia situato nel territorio comunale di Trofarello, è stato classificato ex articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/1999 dopo la data di adozione della Variante (22/5/2007) e prima della data di approvazione regionale (12/10/2010). Pertanto, in base all'Art. 2 della Variante stessa, deve essere considerato **“stabilimento nuovo”**.

Sussiste un'eccezione a questa regola, esplicitamente prevista dall'Art. 10 della Variante: se lo stabilimento è stato assoggettato agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/99 **esclusivamente** a seguito di eventuali modifiche normative (ad esempio e tipicamente: variazione di classificazione delle sostanze), in questo caso la compatibilità **territoriale** (non anche quella ambientale) viene verificata come se si trattasse di uno stabilimento esistente.

Tuttavia, dagli atti a disposizione di questo Servizio, non vi è la possibilità di sapere se quest'eccezione si applichi, per cui si ritiene che debba essere lo stabilimento, su richiesta del Comune, ad attestare l'eventuale sussistenza del requisito e a dimostrarlo.

In secondo luogo, e sempre sulla base di relazione prodotta dallo stabilimento, **il Comune deve classificare lo stabilimento** come a pericolo di eventi incidentali di tipo: energetico, tossico, a ricaduta ambientale secondo le regole di cui all'Art. 2 della Variante stessa.

In merito alle aree di danno, l'affermazione di pag. 40 che esse sarebbero tutte interne ai confini dello stabilimento non collima con la cartografia, peraltro pure riportata nell'elaborato, poiché lo scenario identificato come evento 8 presenta aree di danno esterne, sia pure di pochi metri, interessando un'attività produttiva limitrofa: se anche tale circostanza non produce

rilevanti effetti urbanistici, per correttezza, anche nei confronti dei terzi, sembra corretto darne atto.

Situazione dello stabilimento ILTE ai fini della Variante al PTCP

Lo stabilimento ILTE è sito nel limitrofo comune di Moncalieri. In generale, il Comune di Trofarello deve pertanto tenerne conto nel proprio RIR se gli effetti dello stabilimento, definiti secondo le disposizioni regionali vigenti (le Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 17-377 del 26/07/2010), si risentono nel proprio territorio comunale.

Al riguardo, si precisa che le lettere ministeriali richiamate a pag. 8 dell'elaborato (peraltro nel caso specifico fondate su presupposti non correttamente indicati dall'azienda) non valgono a escludere lo stabilimento ILTE dall'elenco regionale di cui alla L.R. 32/92, che fa fede sul territorio piemontese e nel quale la ILTE risulta presente a tutt'oggi.

Occorre ancora precisare che le aree di danno relative ad alcuni scenari risultano al Servizio scrivente, anche in coerenza col PEE, esterne ai confini dello stabilimento ILTE, a differenza di quanto affermato a pag.8 dell'elaborato.

Comunque, si rileva che tanto gli effetti diretti (aree di danno), quanto quelli indiretti (aree di esclusione e di osservazione), presunti, in assenza del RIR del Comune di Moncalieri, sulla base delle aree individuate dal Piano di Emergenza Esterno, non risultano interessare il comune di Trofarello, se non, eventualmente, per le ricadute sulla viabilità.

Interazioni col territorio di Moncalieri

Sia per la presenza dello stabilimento ALBESIANO sito in Trofarello (i cui effetti si risentono anche sul territorio comunale di Moncalieri), sia per la presenza dello stabilimento ILTE sito in Moncalieri (per le ricadute viabilistiche che potrebbero interessare il Comune di Trofarello), si evidenzia **il valore aggiunto che sarebbe costituito da un'elaborazione del RIR congiunta o almeno in collaborazione tra i due Comuni**, nonché della valutazione congiunta delle ricadute urbanistiche del medesimo sui rispettivi piani regolatori.

Obbligo del comune di Trofarello di predisporre l'elaborato RIR

Dai disposti del D.M. 09/05/2001, nonché da quelli della Variante al PTCP, e considerato che la ALBESIANO si è notificata nel mese di agosto 2007 (cioè dopo l'adozione della Variante) si ritiene che il Comune avesse da quel momento l'obbligo di predisporre il RIR. Dato che il RIR in esame è stato adottato dal Comune con delibera del 30/11/2010 – quindi successivamente alla data di approvazione regionale (12/10/2010) della Variante al PTCP – il Comune deve considerarsi tra quelli privi di RIR alla data di approvazione e pertanto tenuto a tenerne integralmente conto nello strumento urbanistico.

Identificazione e caratterizzazione delle attività produttive

In merito alla ALBESIANO, si è già osservato come essa debba essere correttamente classificata ai sensi della Variante.

Si precisa, per completezza, che analoga classificazione è richiesta al Comune di Moncalieri in merito alla ILTE, salvo che essa non venga esclusa dall'elenco regionale delle industrie a rischio.

Il Comune ha poi compiuto una ricognizione in merito all'esistenza di attività produttive pericolose sul territorio sebbene non soggette ai disposti degli articoli 6, 7 o 8 del d.lgs. 334/99.

Di queste, va precisato che le sole attività individuate come significative dalla Variante al PTCP sono quelle indicate dall'art. 19 della Variante stessa. Si tratta di quelle particolari attività c.d. "sottosoglia Severo" che superano le soglie individuate come il 20% di alcune tra le soglie previste per essere soggetti agli artt. 6 e 7 della "Severo". La Regione ha poi, nelle sue Linee Guida, suggerito altre categorie di aziende che meritano attenzione all'interno di un elaborato RIR: l'individuazione di tali aziende, risulta quindi un utile indirizzo di pianificazione, non cogente a differenza delle previsioni normative dell'art. 19 della Variante.

Il Comune ha scelto di partire dai codici ATECO delle Camere di Commercio e ha sottoposto un questionario alle aziende così individuate come potenzialmente pericolose: delle 104 aziende interrogate, soltanto una ha dichiarato la presenza di sostanze o lavorazioni considerate pericolose dalle linee guida regionali: un risultato complessivamente poco credibile ma che il Comune ha adottato come valido. Va osservato, peraltro, che la ditta individuata – un distributore di benzina – è stata indicata solo in quanto la soglia di confronto considerata, pari a 2 t, non è quella corretta, che risulta, invece, quella per i "Prodotti petroliferi" e pari a 500 t. Pertanto, la ditta in questione non risulta significativa.

Identificazione e caratterizzazione degli elementi vulnerabili

Si riscontra l'individuazione degli elementi territoriali vulnerabili presenti sul territorio di Trofarello.

In merito si fa osservare, **con richiesta di rettifica**, che la pag. 26 del documento riporta erroneamente **l'assenza di residenti nei 500 m dallo stabilimento**, citando come fonte il PEE. In realtà la lettura del PEE evidenzia la presenza di n. 23 residenti in tale raggio, di cui n. 5 bambini, n. 1 anziano e n. 1 disabile, peraltro derivanti da informazioni reperite dall'ufficio anagrafe del comune di Trofarello. Si tratta dunque di un mero errore redazionale, che deve tuttavia essere corretto dato che cambia non poco la percezione del quadro della vulnerabilità dell'area.

Non si riscontra, viceversa, la caratterizzazione dei medesimi elementi territoriali vulnerabili, che devono essere classificati sulla base del d.m. 09/05/2001, ad esempio sulla scorta dell'elenco presente nell'Allegato 2 al PEE, da completarsi mediante l'estensione a tutti gli elementi individuati nel RIR, e mediante l'assegnazione della categoria territoriale (A-B-C-D-E-F) e della relativa sottocategoria.

Quanto agli elementi ambientali vulnerabili, la ricognizione condotta ha evidenziato che la zona è del tipo "a rilevante vulnerabilità ambientale". **E' opportuno, nel documento RIR, che si evidenzi con chiarezza**: l'assenza di ognuno dei sei fattori che renderebbero la zona ad altissima vulnerabilità ambientale (art. 13.1 della Variante al PTCP), quali fattori sono presenti tra i quattordici che rendono la zona a rilevante vulnerabilità, a integrazione dell'elemento cartografico (art. 13.2 della Variante al PTCP), anche per rendere possibile il successivo studio di compatibilità condotto secondo le Norme e le Linee Guida della Variante stessa.

Individuazione dell'area di esclusione e di quella di osservazione attorno all'attività ALBESIANO

Area di esclusione: **La congruità dell'area assunta potrà essere valutata a valle della corretta classificazione dello stabilimento** effettuata secondo le regole di cui all'art. 2 della Variante al PTCP, come già osservato. Nell'ipotesi che sia confermata la classificazione di stabilimento (esclusivamente) a pericolo energetico, l'area individuata appare essenzialmente corretta.

Nell'area di esclusione deve essere prevista, all'interno del PRGC, l'impossibilità di localizzare elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B.

Area di osservazione: L'area, individuata secondo le linee guida regionali, è essenzialmente corretta. Tuttavia, si invita il Comune ad applicare la Variante **estendendo l'area di osservazione** – che non deve avere necessariamente forma circolare - **agli elementi vulnerabili o criticità situate a margine** della stessa, come esemplificato dalla figura 2 delle Linee Guida facenti parte della stessa Variante al PTCP.

Compatibilità territoriale e ambientale e azioni di pianificazione (paragrafo 8 dell'Elaborato RIR)

Come già osservato, la compatibilità territoriale ed ambientale dello stabilimento Albesiano dipende dalle valutazioni che devono essere compiute sullo stabilimento e dalla relazione, elaborata ai sensi della Variante al PTCP, che deve predisporre il gestore dello stesso; **si sottolinea altresì che la compatibilità va valutata anche da parte del Comune di Moncalieri** con riferimento alla porzione di territorio di competenza, sul quale è tra l'altro presente l'albergo "Hotel Campanile".

Con riferimento alla pagina 42 del documento, **non si può condividere l'affermazione che esclude l'applicabilità delle condizioni individuate alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG**. Medesima considerazione vale per i vincoli progettuali individuati per l'area di osservazione.

Nell'area di esclusione, si sottolinea che la Variante al PTCP (più restrittiva in questo delle linee guida regionali) non prevede eccezioni al divieto di inserimento di nuovi elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B: pertanto **si richiede di modificare in tal senso il terzo vincolo di destinazione d'uso** di pag. 43. Inoltre, come già osservato, **anche i vincoli individuati nell'area di esclusione devono essere esplicitamente inclusi nelle NTA e nella cartografia di PRG** all'interno della variante con cui si approva il RIR e non, come affermato, in future varianti di piano regolatore.

Inoltre, **le norme di PRG devono prevedere un vincolo**, affinché si escluda la localizzazione di nuovi stabilimenti (nell'accezione di cui all'art. 2 della Variante stessa) all'interno delle aree di esclusione, qualora esse includano gli elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B individuati dal RIR.

Infine, osservando che l'anagrafe delle attività produttive si configura come uno strumento utile alla pianificazione urbanistica, si invita il Comune:

- a prevedere nel RIR e nel PRG i vincoli normativi e/o cartografici di insediamento di nuove attività "sottosoglia", almeno nelle ipotesi previste dall'art. 19 (punti 3 e 5) della Variante al PTCP;

- ad aggiornare la modulistica sul permesso di costruire o titoli abilitativi comunque denominati mediante l'inserimento della richiesta di informazioni di cui alla pag. 44 del documento.
 - d) infine, a titolo di apporto collaborativo, considerato che con separato provvedimento della Giunta Provinciale viene dichiarata l'incompatibilità della Variante al PRG con il P.T.C. vigente, si richiama quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/1077: *'Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale.'*: si suggerisce di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza del Comune, sulla base delle alternative procedurali previste dalla richiamata norma;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata l'incompatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Trofarello la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17/02/2011

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale